

PROCEDURA APERTA TELEMATICA

Oggetto: Gara aperta, per la sottoscrizione di un accordo quadro con individuazione di un unico soggetto, per l'affidamento del "servizio di somministrazione lavoro temporaneo" da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dall'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n.50. Codice CIG: 9887276644.

QUESITI AL 09 luglio 2023

Quesito n. 7

Spett.le Stazione Appaltante, riportiamo i seguenti chiarimenti:

- 1 - In merito all'indicazione del costo orario di €28,598 dal 2024, si chiede conferma che l'APL aggiudicataria dovrà fatturare il reale costo orario del lavoro di €23,851 attuale fino ad avvenuta introduzione dell'aggiornamento.

Risposta 7.1 – Si conferma che l'aggiudicatario dovrà fatturare il reale costo del lavoro come previsto dal CCNL.

- 2 - In relazione al criterio 7, per quanto attiene alla certificazione ISO45001 in tema di "Sistemi di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro", come previsto all'art. 87 comma 1 del d.lgs. 50.16, sarà valutata alla stessa stregua il possesso di misure equivalenti di garanzia della qualità. Si chiede pertanto conferma che la società in possesso di misure equivalenti che soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste dalla certificazione ISO 45001, delle quali ci si rende disponibili in qualsiasi momento a produrre documentazione a supporto, possa dichiarare il possesso di altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità. - In relazione al criterio 8, per quanto attiene alla certificazione ISO37001 si chiede conferma che, come previsto all'art. 87 comma 1 del d. lgs. 50.16, sarà valutato alla stessa stregua il possesso di misure equivalenti di garanzia della qualità. Si chiede pertanto conferma che la società in possesso di misure equivalenti che soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste dalla certificazione ISO37001, delle quali ci si rende disponibili in qualsiasi momento a produrre documentazione a supporto, possa vedersi assegnato il punteggio tabellare corrispondente. - In relazione al criterio 9, per quanto attiene alla certificazione UNI PDR 125/2022 si chiede conferma che, come previsto all'art. 87 comma 1 del d. lgs. 50.16, sarà valutato alla stessa stregua il possesso di misure equivalenti di garanzia della qualità. Si chiede pertanto conferma che la società in possesso di misure equivalenti che soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste dalla certificazione UNI PDR 125/2022, delle quali ci si rende disponibili in qualsiasi momento a produrre documentazione a supporto, possa vedersi assegnato il punteggio tabellare corrispondente.

Risposta 7.2 – Vedi risposta 2.9

Quesito n. 8

Spettabile Ente, In riferimento all'offerta economica, nel Disciplinare di gara viene specificato in più punti dalla SA che il punteggio sarà attribuito sulla base della formula del Moltiplicatore Unico offerto sul costo del lavoro indicato nella Tabella presente nel Capitolato di Gara, ovvero sul costo del lavoro omnicomprensivo di €

23,851. Si chiede pertanto conferma che nell'offerta del concorrente debba essere indicato il moltiplicatore e non una percentuale del margine di agenzia o il margine di agenzia in valore assoluto. Esempio: (Costo €23,851* Moltiplicatore massimo offerto 1,10 = Tariffa oraria € 26,236 – che corrisponde ad un margine di agenzia pari a € 2,385 ovvero ad un margine percentuale del 10%). Inoltre vi segnaliamo che nel modulo di offerta economica è stato indicato impropriamente come valore del moltiplicatore il margine in valore assoluto da sommare al costo del lavoro, e non il moltiplicatore da applicare al costo. Vi preghiamo di conseguenza a rettificare il modello di offerta economica ed uniformarlo a quanto indicato nel disciplinare di gara rispetto alla formula di attribuzione dei punteggi evitando che i partecipanti possano presentare valori errati, in alternativa si prega di rettificare gli atti di gara. (es La Società formula la propria offerta economica mediante l'indicazione del Moltiplicatore Unico da applicare al costo orario indicato nei documenti di gara inferiore al MU a base di gara pari a 1.10, arrotondato alla terza arrotondato alla terza cifra dopo la cifra dopo la virgola) (Il Moltiplicatore 1,10 corrisponde ad un margine massimo percentuale del 10% e un margine in valore assoluto di € 2,385).

Risposta 8.1 – Si conferma che nel modulo di offerta economica deve essere indicato il moltiplicatore corrispondente al margine orario offerto (es. moltiplicatore pari a 1,10 se si intende offrire il margine orario pari ad € 2,60 corrispondente alla percentuale di margine di 10%).

Si conferma che nella formula di attribuzione del punteggio economico verrà considerato il moltiplicatore corrispondente al margine orario.

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito una simulazione di punteggio con moltiplicatore massimo soffribile pari a 1,10, corrispondente al margine orario pari ad € 2,60, e moltiplicatore minimo offerto ipotizzato di 1,01 corrispondente al margine orario pari ad € 0,26.

Moltiplicatore	Margine orario	Margine %	Punteggio
1,01	0,26	1,00%	30,00
1,10	2,60	10,00%	27,54

Nel modello Offerta economica

“La Società formula la propria offerta economica mediante l'indicazione del Moltiplicatore Unico da sommare al costo orario indicato nei documenti di gara (inferiore al MU a base di gara pari al 2.385) arrotondato alla terza cifra dopo la virgola”

leggasi

“La Società formula la propria offerta economica mediante l'indicazione del Moltiplicatore Unico, corrispondente al margine di agenzia su base orario (es. moltiplicatore pari a 1,10 se si intende offrire il margine orario pari ad € 2,60 corrispondente alla percentuale di margine di 10%), arrotondato alla seconda cifra dopo la virgola”.

Si aggiorna l'allegato 6 offerta economica.

Quesito n. 9

quesito per la gara in oggetto:
CAPITOLATO: art. 4 Come è noto il 29 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni ter). In applicazione dell'art. 29, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo per tutte le procedure di dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 , nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, di applicare le seguenti disposizioni: “a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a) , primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a).” Si chiede come Codesto Ente intende dare applicazione al predetto obbligo previsto ex lege.

Risposta 9.1 – Si conferma l'applicazione della revisione dei prezzi, come previsto all'art. 4.7. del Disciplinare.

Art. 13.1 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Risposta 9.2 – Il riepilogo mensile delle presenze sarà fornito entro il 7 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 13.1 La verifica dell'idoneità alla mansione è un onere in capo all'utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibile alla generale "sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull'utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: "a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione." Per quanto sopra, si evince che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l'onere – di legge, non delegabile – in capo all'azienda utilizzatrice circa l'assolvimento delle visite mediche concernenti l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Art. 13.1 Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest'ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l'onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.

Risposta 9.3 – Vedi Risposte 1.5 e 2.8.

13.10 Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai

propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007).

Risposta 9.4 – Si rimanda ai documenti di gara.

ART. 26 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

Risposta 9.5 – Si conferma

ART. 28 Si chiede di conoscere a quanto ammontano le spese (contrattuali e di pubblicazione) poste a carico dell'aggiudicatario.

Risposta 9.6 – Saranno comunicati a consuntivo

ART. 31 Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 4.7 del Reg. UE 679/2016 e non di Responsabile esterno. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l'ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l'APL non ha accesso ai dati di cui l'azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali Si chiede conferma dell'applicazione normativa sopra delineata.

Risposta 9.7 – Si conferma

DUVRI: Ai sensi degli articoli 2 del D.lgs 276/2003 e ss. i. m. e 30 e ss. del D.lgs 81/2015 e ss. i. m. per somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di manodopera dalla impresa di somministrazione all'impresa utilizzatrice, caratterizzata dal fatto che, per tutta la durata della somministrazione, i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore. Con riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) nonché dalle altre norme vigenti in materia, si segnala che i lavoratori somministrati sono equiparati ai lavoratori diretti in quanto essi svolgono la propria attività nell'organizzazione e sotto il controllo dell'utilizzatore. Non sussistono quindi "rischi interferenziali" e di conseguenza non si applica l'art. 26 del D. Lgs. 81/08. Sulla scorta di quanto sopra riportato, la fattispecie della somministrazione di prestazioni di lavoro non rientra, per espressa previsione di legge, nell'ambito di applicazione dell'art. 26 sopracitato pertanto le indicazioni sui rischi incidenti l'attività lavorativa da fornire anche al fine di ridurre i rischi dovuti dalle interferenze tra i lavori delle diverse Società coinvolte nell'erogazione del servizio e che danno origine alla redazione del DUVRI, non possono essere indicate da un'Agenzia per il lavoro. Si chiede di rettificare la prescrizione del capitolato adattandola alla specificità del servizio di somministrazione lavoro..

Risposta 9.8 – Vedi risposta 2.7. Eventuali integrazioni saranno gestite come indicato nel DUVRI.

Quesito n. 10

Buonasera, siamo con la presente a richiedere il seguente chiarimento : Con riferimento al trattamento dei dati personali dei lavoratori somministrati, si precisa che l’Agenzia per il lavoro e il cliente (c.d. “Utilizzatore”) agiscono, ciascuna parte per quanto di propria competenza, quali autonomi titolari del trattamento. Infatti, l’Agenzia per il lavoro, nell’erogazione del servizio di somministrazione di lavoro come disciplinato dal d.lgs. 276/03, ricopre il ruolo di datore di lavoro "formale" del lavoratore somministrato mentre l’Utilizzatore ha la veste di datore di lavoro "sostanziale". Rispetto al predetto lavoratore, quindi, l’Agenzia per il lavoro è il soggetto tenuto ad adempiere ad una serie di oneri di tipo amministrativo e giuslavoristico, oltre ad esercitare (su indicazione dell’Utilizzatore) il potere disciplinare, mentre l’Utilizzatore è il soggetto che esercita, nei confronti dello stesso lavoratore somministrato, il potere direttivo, organizzativo e di controllo. Per i motivi sopra descritti, si ritiene che l’Agenzia per il lavoro non tratti i dati personali dei somministrati per Vostro conto e che, pertanto, non agisca in qualità di responsabile del trattamento. Pertanto, si chiede a Codesta Amministrazione conferma che l’Agenzia per il lavoro tratterà i dati personali dei lavoratori somministrati quale titolare del trattamento, non trovando applicazione le disposizioni di cui all’art. 10, c.3 e c.4 del Contratto (Allegato 9), secondo cui "Per l’esecuzione del presente Contratto la CNPR conferma la designazione della Società, Responsabile nei confronti della CNPR, per il trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso ai fini dello svolgimento del presente Contratto" e "La Società, di conseguenza, si impegna nei confronti della CNPR al rispetto del trattamento di tutti i dati personali dei quali viene in possesso ai fini dello svolgimento del Contratto", e di cui all’art. 31.3 del Capitolato Speciale di appalto (Allegato 1). La risposta già fornita allo stesso chiarimento, infatti, rimanda ad un altro tema..

Risposta 10.1 – Si conferma

Quesito n. 11

Buonasera, al fine di individuare correttamente l’indicatore richiesto dal requisito di partecipazione 6.2 - Capacità economica finanziaria - lett. b "Rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi" siamo con la presente a richiedere la formula matematica (il calcolo) che deve essere applicata..

Risposta 11.1 – La formula da applicare è la seguente $\text{Leverage} = (\text{capitale proprio} + \text{capitale di terzi}) / \text{capitale proprio} * 100$